



CITTÀ DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI

N. .... di protocollo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRORDINARIA

DEL 29.2.1996-1.3.1996

N.39

O G G E T T O:

Art.4 - 3° comma D.L. 31.1.1995, n.26 - convertito in legge 29.3.1995, n.95 - Aziende Municipalizzate - Trasformazione in Aziende Speciali - Adeguamento alle norme di cui all'art.23 legge 8.6.1990, n.142 - Approvazione Statuto.

L'anno millenovacentonovantasei il giorno uno del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 27.2.1996 si è riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del Sig. VISAGGIO Francesco nella sua qualità di Consigliere Anziano presente e con l'assistenza dei Sig.dott.Carlo Lentini Graziano - Segretario Generale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i sig. consiglieri come appresso:

\*\*\*\*\*

|                           |             |                            |       |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|
| 1) MINERVINI GUGLIELMO    | - SINDACO - | Presente                   |       |
| 2) MANCINI GIOVANNI       | I A I       | 17) PAPAGNA COSIMO         | I A I |
| 3) PANUNZIO LUIGI         | I A I       | 18) D'INGEO MATTEO         | I A I |
| 4) ALTMARE ROCCO          | I A I       | 19) LUCIVERO GIACOMO       | I P I |
| 5) CORRIERI DOMENICO      | I A I       | 20) LOZZI ERNESTO          | I A I |
| 6) CAPUTI ONOFREO         | I P I       | 21) CARLUCCI FRANCESCA     | I P I |
| 7) VISAGGIO FRANCESCO     | I P I       | 22) SPARELLI GAUDIO        | I P I |
| 8) FIORENTINI NUNZIO      | I P I       | 23) CASAMASSINA NICOLA     | I A I |
| 9) ALTMARE COSIMO D.M.    | I P I       | 24) GENCHI VINCENZO        | I A I |
| 10) PAPARELLA MICHELE     | I P I       | 25) SALENTO SALVATORE      | I P I |
| 11) SPADAVECCHIA PIETRO   | I P I       | 26) DE BARI ANTONIO        | I P I |
| 12) SALLUSTIO CORSO       | I P I       | 27) DE GENNARO GIOVANNI    | I A I |
| 13) PALOMBELLA MARIA M.D. | I P I       | 28) CIVES FRANCESCO        | I P I |
| 14) GADALETÀ GENNARO      | I P I       | 29) FREDA NICOLÒ           | I P I |
| 15) LA GRASTA SERGIO      | I A I       | 30) AZZOLINI ANTONIO       | I A I |
| 16) DE CANDIA GIUSEPPE    | I A I       | 31) MEZZINA GIUSEPPE MARIA | I A I |

Cioè presenti N.17 Assenti N.14

\*\*\*\*\*

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è tenuto per poter validamente deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione della seduta del 29.2.1990, detta ora  
02.30.

\* \* \* \* \*

dell'intero dibattito registrato su nastro magnetico,  
viene reso verbale a parte.

\* \* \* \* \*

Svolge la relazione sull'argomento l'Assessore al  
patrimonio dott. Giuseppe de Pinto, quindi procede alla  
lettura della "BOZZA DI STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE:  
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI" predisposta dalla  
Commissione Amministratrice AMNU/AMU, esaminata dalla  
Commissione Consiliare permanente e fatta propria  
dall'Amministrazione Comunale.

Tutti i n.48 articoli della succitata "Bozza di  
statuto" vengono singolarmente esaminati, posti in  
votazione dal Presidente ed approvati con il voto  
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri  
assegnati.

Quindi il Presidente pone in votazione l'intero  
"statuto" che risulta approvato con voti favorevoli 17  
su n.17 consiglieri presenti dei n.31 Consiglieri  
assegnati.

Stante infine, l'esito favorevole della votazione  
finale, all'uopo indetta dal Presidente, sul  
provvedimento nel suo complesso si dà atto che,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta della Giunta Municipale di cui alla  
deliberazione n.1914 in data 20.12.1995;

Premesso che, ai sensi dell'art.22 della Legge  
8.6.1990 n.142, "i Comuni provvedono alla Gestione dei  
servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione  
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e  
a promuovere lo sviluppo economico e civile delle  
comunità locali". La gestione può essere effettuata:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni per  
le caratteristiche del servizio non sia opportuno  
costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni  
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione  
di più servizi di rilevanza economica ed

imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda - opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

Dato atto che attualmente risultano istituite e funzionanti le Aziende Municipalizzate per la gestione del servizio di Nettezza e trasporti urbani;

Visto l'art.6, comma 31 del D.L. 31.1.1995 n.26, convertito in legge 29.3.1995 n.95, per il quale è fatto obbligo agli Enti Locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art.20 della legge n.142/90;

Visto che il citato art.20 della legge 8.6.1990 n.142 qualifica l'Azienda quale "Ente strumentale dell'Ente locale dotato personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal C.C." e fissa i principi generali sui quali deve essere informata l'attività delle Aziende;

Vista ed esaminata la deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda Municipalizzata AMNU/AMTU n.269 in data 8.9.1995 con la quale formula "una proposta di statuto per il funzionamento dell'Azienda Speciale la cui istituzione, avviamento, la Commissione auspica";

Visto ed esaminato il parere del Collegio dei revisori Comunali in data 7.12.1995, prot. n.46786, reso su richiesta dell'Amministrazione Comunale con nota n.38477 in data 16.10.1995 circa la "Veste aziendale da far assumere all'attuale AMNU/AMTU";

Accertato che il Collegio conclude ritenendo che "la soluzione più opportuna è quella della costituzione dell'Azienda sociale", preferita rispetto alle altre forme di gestione indicate dall'art.22 della legge 8.6.1990 n.142 in quanto ritenuta "priva di certezza soprattutto sul piano giuridico";

Ritenuto di dover accogliere la proposta della Giunta Municipale, quindi di trasformare le Aziende Municipalizzate AMNU/AMTU in aziende speciali adeguando

Il relativo statuto alle disposizioni di cui all'art.21 della Legge 8.6.1990 n.142;

Vista ed approvata la bozza dello statuto predisposto dalla Commissione Amministrativa dell'AMNU/AMTU con deliberazione n.269 in data 8.9.1995;

Visto il parere favorevole reso dal collegio dei Revisori dei conti in data 14.12.1995, prot. n.67267, sulla bozza di statuto formulata dalla Commissione Amministrativa e ritenuta idonea dalla Giunta municipale;

Visto il parere della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 10.1.1996 verb. n.11;

Visto l'art.32, comma 2, della Legge 8.6.1990 n.142 e l'art.79 dello statuto Comunale;

Visto ed applicato l'art.4, comma 3, del D.L. 31.1.1995 n.26 convertito in legge 29.3.1995 n.95;

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile del capo Ripartizione Finanze e di Legittimità del segretario Generale, quest'ultimo allegato sotto la lettera A) per farne parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito favorevole della votazione eseguita sui singoli articoli dello statuto quale risulta dal verbale reso a parte (Maggioranza dei Consiglieri assegnati);

Con voti favorevoli 17 su n.17 consiglieri presenti dei n.31 consiglieri assegnati e quindi con la maggioranza prevista dall'art.79, commi 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> dello statuto Comunale;

#### D E L I B E R A

1) Adeguare le aziende municipalizzate AMNU/AMTU alle norme di cui all'art.23 della Legge 8.6.1990 n.142 e quindi dare atto della istituzione della Azienda Speciale: "Azienda Servizi Municipalizzati" per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano.

2) Approvare lo Statuto dell'Azienda nel testo allegato, sotto la lettera B), a farne parte integrante e che consta di n.48 articoli, progressivamente numerati dal n.1 a n.48.



# CITTÀ DI MOLFETTA

Codice Postale 70056

## IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLEMENTE

### certifica

Lo Statuto della "Azienda Servizi Municipalizzati", è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.39 in data 1º marzo 1996, integrato e chiarito con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 in data 20 maggio 1996, reso esecutivo dalla competente S.P.C. in data 13.6.1996 prot. n.9335: a seguito di presa d'atto con parziale annullamento del 1º comma dell'art.14 dello Statuto per violazione dell'art.35 del D.P.R. 902/86.

Ai sensi dell'art.18, comma 4º , del vigente Statuto Comunale, lo Statuto della Azienda Servizi Municipalizzati e la decisione tutoria, sono stati affissi all'Albo pretorio del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28.6.1996 al 13.7.1996.

E' entrato in vigore il 14 luglio 1996.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

REGIONE PUGLIA

卷一 068

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
Sugli Atti degli Enti Locali ed Enti Regionali  
Sezione di B A R I

Protocollo n. 9335

Al Sig. Sindaco  
Comune di Molfetta

Delibera n. 72 del 20/5/96

Oggetto: Delib. C.C. n° 39 del 1/3/96; -CHIARIMENTI-

LA SEZIONE DI CONTROLLO DI BARI  
nella seduta del 13/06/96

- Esaminata la delibera C.C. n° 39 del 1/3/96;
  - Vista la richiesta di chiarimenti adottata si riguardo di questa Sezione con decisione n° 6564 del 17/4/96;
  - Vista la successiva delibera C.C. n° 72 del 18/5/96 di riscontro alla succitata decisione interlocutoria;
  - Ritenuto di dover prendere atto di entrambe le deliberazioni, nei termini chiariti, integrati e modificati;
  - Ritenuto, invece, doversi annullare il primo comma dell'art. 16 dello statuto per violazione dell'art. 35 del DPR 3/2/74, il quale prevede la conferma per un solo triennio e non già la conferma di "triennio in triennio";
  - In relazione a quanto sopra, gli atti all'estero sono da ritenersi parzialmente annullati.

P.Q.M.

- Viste - gli articoli 26 e 34 - della legge Regionale sui controlli n. 22/84;

P R O C E S S U Z G I A

L'annullamento parziale per il motivo che i due libelli dei provvedimenti in pretesa indicati:  
- Prende atto delle due deliberazioni di indicazione termini chiariti, integrati e modificati, con la deliberazione del 17/10/1996.  
Il legale rappresentante dell'amministratore delegato è incaricato della esecuzione delle presenti determinazioni.

1960-1961